



Decisione n. 579 del 28 giugno 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 04 maggio 2018, in relazione al ricorso n. 867, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente rappresenta di essere stata indotta dall'Intermediario, a fine 2014, ad acquistare n. 334 azioni emesse dall'Intermediario medesimo, per un controvalore complessivo che quantifica in circa 3.000,00 euro, senza essere stata dal medesimo adeguatamente informata in merito alle caratteristiche dell'investimento ed in assenza di qualsivoglia sua conoscenza in materia finanziaria, essendo stata al tempo rassicurata da funzionari dell'Intermediario che *“le azioni erano «sicure in quanto non collocate in borsa»*”, ma omettendo del tutto di fornire le informazioni sulla vendita di prodotti finanziari illiquidi previsti dalla Comunicazione Consob 9019104 del 2 marzo 2009.

La Ricorrente evidenzia un comportamento censurabile dell'Intermediario in ordine agli obblighi di diligenza e correttezza nei confronti della clientela, come sanciti all'art. 21 del TUF e all'art. 39 del Regolamento Consob n. 16190/2007, contestando la valutazione di adeguatezza effettuata al tempo e lamentando di non aver ricevuto adeguate informazioni neanche successivamente all'operazione di acquisto.

A fine 2015, una volta resasi conto dell'inadeguatezza del prodotto finanziario fattole acquistare, ella ne aveva richiesto il tempestivo disinvestimento, ricevendo rassicurazioni sui tempi di esecuzione, quantificati in 90 giorni. Decorso vanamente tale termine, ella riferisce di aver confermato la sua volontà in tal senso malgrado, nel frattempo, le azioni di che trattasi avessero subito un deprezzamento, passando da 9,53 a 7,50 euro cd. e ciò al solo fine di recuperare almeno parte dei suoi risparmi.

Alla luce di quanto esposto, la Ricorrente conclusivamente chiede che

- *“venga dichiarata la caducazione del contratto di acquisto delle azioni – di cui evoca, in via alternativa, l'annullabilità, sostanzialmente per induzione dolosa da parte dell'intermediario al suo compimento, ovvero la sua risolubilità per inadempimento dell'intermediario agli obblighi nascenti dal contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento – al fine di ottenere la restituzione della somma versata”*;
- *“venga disposto, stante la violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario nell'ambito della prestazione del servizio di investimento, il risarcimento dei danni sofferti a causa dell'investimento azionario, e caratterizzato dalle perdite subite dall'abbassamento del valore nominale del prezzo di vendita passato alla data del 24.04.2016 ad € 7,50 in luogo di € 9,53 del 17.12.2015”*, per l'importo di euro 2.330,00.

2. Nelle deduzioni l'Intermediario ricostruisce in punto di fatto la vicenda occorsa, anzitutto segnalando che l'odierna Ricorrente risulta titolare di un *dossier* titoli acceso in data 3 febbraio 2011. Nel dicembre 2014 la Ricorrente presentava domanda di ammissione a socio, con contestuale adesione all'operazione di aumento di capitale del 2014, acquistando n. 233 azioni e n. 1.398 obbligazioni dal medesimo Resistente emesse.

Così richiamata l'operatività posta in essere nel caso di specie, l'Intermediario sottolinea in primo luogo che la Ricorrente avrebbe contestato la violazione di una serie di norme senza, tuttavia, addurre motivazione a sostegno, posto che in fase di richiesta di ammissione alla compagine sociale la cliente aveva espressamente dichiarato *“di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto Sociale avendone preso visione e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio”*. Inoltre, in data 6 dicembre 2014, all'atto della sottoscrizione della scheda di adesione al citato aumento di capitale, la medesima ha dichiarato, tra l'altro, di essere a conoscenza che le copie del Prospetto e del Regolamento del Prestito erano state messe a disposizione presso le filiali della Banca, di aver esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all'emittente nonché relativi all'investimento nelle azioni e nelle obbligazioni, di aver ricevuto, preso visione in ogni sua parte, letto e compreso le schede prodotte in tempo utile prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari ivi descritti; di essere a conoscenza del conflitto di interessi che l'Intermediario aveva nell'operazione.

L'Intermediario ritiene di avere così assolto gli obblighi su di esso gravanti, sottolineando che alla Ricorrente, in occasione della stipula del contratto quadro, è stato sottoposto il questionario di profilatura, da cui risultava un profilo di rischio medio ed un'esperienza finanziaria media, sulla base del che l'investimento effettuato sarebbe da ritenersi congruo avendo essa altresì dichiarato di *“mirare ad una crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte. La ricorrente, inoltre, dichiarava che i propri studi, interessi o professione le avevano consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario”*. Sul punto l'Intermediario sottolinea, inoltre, come sia la stessa normativa di settore a stabilire che spetta all'investitore informare l'intermediario nel caso in cui il profilo di rischio subisca variazioni nel corso del rapporto, con l'ulteriore precisazione che al momento della sottoscrizione i titoli in parola erano classificati a *“rischio medio”*, quindi sottoscrivibili dalla cliente, la quale in ogni caso, ha autorizzato ed espressamente richiesto l'operazione.

Con riferimento alla classe di rischio attribuita al titolo, l'Intermediario rappresenta che *“il profilo di rischio attribuito ad uno strumento finanziario non è statico ma*

dinamico, in funzione dell'andamento delle variabili di mercato utilizzate per l'attribuzione delle classi di rischio. Infatti, alla luce delle successive valutazioni la rischiosità del titolo è passata, prima da rischio "basso" a medio" e, poi, nel secondo semestre 2015, a far data dall'ottobre 2015, da "medio" a "medio-alto", così come rilevatosi dagli estratti conto titoli", in merito evidenziando altresì come, nell'ottobre 2015, sia stata inviata a tutti i clienti la nuova "Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti", in ragione della quale il proprio titolo partecipativo ha assunto un grado di illiquidità più elevato, rappresentato poi nell'estratto conto titoli al 31.12.2015.

L'Intermediario sottolinea poi come nel 2011 e nel 2015 la Ricorrente abbia sottoscritto varie tipologie di obbligazioni, in parte vendute con realizzazione di plusvalenze che, in ogni caso, le hanno garantito, nel tempo, l'erogazione di cedole, circostanza che rende *"pretestuosa e infondata"* ogni contestazione nel merito.

Per quanto attiene alla violazione delle regole di cui alla comunicazione Consob del 2009, egli sottolinea che al momento della sottoscrizione i titoli di cui trattasi non rientravano in detta classificazione e che *"tutta la documentazione contrattuale ed informativa ad essi relativa era conforme alla normativa vigente"*. Al riguardo, precisa che nella rendicontazione periodica inviata alla Ricorrente è stato dato atto sia dell'intervenuto peggioramento del grado di rischiosità del titolo (da "medio" a "medio-alto") che del suo valore unitario, come stabilito annualmente dall'assemblea dei soci.

Con riguardo, infine, alla mancata evasione dell'ordine di vendita, l'Intermediario rappresenta che fino al 30 giugno 2017 (data dalla quale le proprie azioni sono state ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf - segmento Order Driven azionario) gli ordini sono stati eseguiti su un mercato di negoziazione interno, normato da apposito Regolamento secondo cui il Resistente aveva quale unico obbligo quello dell'evasione degli ordini di vendita impartiti dai clienti secondo un criterio cronologico, sul punto rilevando che *"in nessuna della documentazione citata né in altra documentazione consegnata alla clientela si fa riferimento all'impegno assunto dalla Banca ad evadere gli ordini di cessione... nel termine massimo di 90 giorni"*. Risultando su tale mercato interno *"negoziati gli*

ordini di cessione inseriti nel nostro Sistema di negoziazione interno sino all'8.7.2015 (cron. 20 15070803 10000824)”, ne sarebbe conseguita l'impossibilità di dare evasione all'ordine impartito dall'odierna Ricorrente; egli evidenzia, infine, che dopo l'introduzione del nuovo mercato, in data 30.06.2017, la Ricorrente ha ritenuto di non confermare l'ordine di cessione conferito in data 17.12.2015 e, pertanto, lo stesso è decaduto.

Alla luce di quanto esposto l'intermediario chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative la Ricorrente ribadisce nella sostanza argomentazioni e doglianze già svolte, insistendo sull'inadeguatezza dell'investimento avuto riguardo al suo profilo soggettivo (pensionata ultrasettantenne, in precarie condizioni di salute tanto da necessitare di indennità di accompagnamento). La Ricorrente sostiene poi che la proposta di investimento non le sarebbe stata al tempo adeguatamente illustrata dall'intermediario, bensì redatta su modelli prestampati con linguaggio di difficile comprensione, precedentemente compilati e che nessuno dei documenti mostrati le sarebbe stato, in realtà, consegnato. Tale comportamento di controparte, che avrebbe indotto la Ricorrente a concludere l'investimento, determinerebbe suo dire l'annullabilità per dolo determinante, ai sensi dell'art. 1439, primo comma, c.c.

Infine la Ricorrente afferma di non aver mai ricevuto alcun documento che la informasse che, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di negoziazione, a partire da giugno 2017, gli ordini precedentemente impartiti fossero da considerare decaduti, né copia della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, del Comunicato Stampa del 22 giugno 2017 e del Regolamento del sistema interno di negoziazione.

4. Nelle repliche finali l'Intermediario evidenzia come la Ricorrente, che contesta il contenuto del questionario Mifid prodotto in atti, lo abbia però regolarmente sottoscritto accettandone quindi integralmente il contenuto, che peraltro non presenta profili di incoerenza nelle risposte. Inoltre, in relazione alla mancata comunicazione relativa all'ammissione delle proprie azioni sull'Hi-Mtf, egli fa presente che con raccomandata spedita in data 6 giugno 2016, che risulta ricevuta in data 28 giugno 2016, la predetta informativa è stata comunicata alla cliente. In relazione, infine, al

mancato invio dei documenti relativi alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, al Comunicato Stampa del 22 giugno 2017 e al Regolamento del sistema interno di negoziazione l'Intermediario precisa come gli stessi fossero reperibili sul proprio sito internet.

DIRITTO

I. La Ricorrente chiede, al fine di ottenere la restituzione della somma versata, la caducazione del contratto di acquisto delle azioni di cui evoca, in via alternativa, l'annullabilità per induzione dolosa al suo compimento da parte dell'Intermediario (richiamando altresì l'art. 1439, primo comma, c.c.), per la quale peraltro omette di fornire adeguati elementi probatori in merito ad artifici e/o raggiri posti in essere da controparte, ovvero la risolubilità per inadempimento da parte di quest'ultimo agli obblighi nascenti dal contratto quadro, ipotesi quest'ultima che dà titolo anche all'azione risarcitoria, pure esercitata dalla Ricorrente e che, a giudizio di questo Collegio, stante la dinamica dei fatti occorsi sulla base della documentazione versata in atti, appare in questa sede assorbente.

Ciò posto, la contestazione mossa all'Intermediario riguarda l'asserita violazione dell'obbligo di fornire le dovute informazioni alla cliente in sede di effettuazione dell'investimento.

Al riguardo, dall'esame della documentazione allegata e come già sopra rilevato, si evince che la Ricorrente, in data 6 dicembre 2014, ha sottoscritto la "Domanda di ammissione alla compagine sociale per l'adesione all'operazione di A.C.S. 2014" chiedendo l'assegnazione di n. 334 azioni dell'Intermediario al prezzo di euro 8,95 cadauna, per un controvalore complessivo di euro 2.989,30 (all'esito dell'offerta le azioni assegnate risulteranno 233). Con la sottoscrizione di tale domanda la Ricorrente ha affermato di "*conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto Sociale - di cui dichiara espressamente di aver preso visione - e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio*"; inoltre, in pari data, risulta aver sottoscritto la scheda di adesione all'aumento di capitale per il pubblico indistinto, nella quale chiedeva la sottoscrizione dello stesso numero di azioni e di n.

334 obbligazioni al prezzo di 6 euro ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 2.004,00.

Tale scheda di sottoscrizione contiene l'informativa di rito relativa alla conoscenza della documentazione pubblicata in occasione dell'aumento di capitale, relativa alle caratteristiche delle azioni e delle obbligazioni, nonché alla sussistenza di conflitto di interesse. In particolare, risulta che la Ricorrente abbia dichiarato di essere a conoscenza della pubblicazione della documentazione dovuta in occasione di operazioni di tale tipologia (essenzialmente il "Prospetto d'Offerta") e di aver preso visione delle informazioni contenute nella sezione dei "Fattori di Rischio" relativi all'emittente e di quanto descritto nelle "schede prodotto".

Alla luce della citata documentazione, l'Intermediario ritiene soddisfatto l'obbligo informativo sul medesimo gravante.

Invero, le suddette dichiarazioni del cliente contenute nei moduli citati non sembrano, a giudizio di questo Collegio, idonee a fornire adeguata evidenza circa l'assolvimento da parte dell'Intermediario degli obblighi informativi non essendo in essi rinvenibile, tra l'altro, alcun specifico riferimento all'illiquidità dei titoli e non risultando peraltro prodotta agli atti alcuna "scheda prodotto" sottoscritta dalla Ricorrente.

Sul punto, inoltre, questo Collegio ha in più occasioni avuto modo di affermare, in presenza di analoghe fattispecie, che l'intermediario deve porsi in condizione di dimostrare di non aver assolto agli obblighi informativi in modo meramente formalistico, ritenendo a tali fini non sufficiente la dichiarazione del cliente di "*aver preso visione*" della documentazione informativa e di "*aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento*" ed essendo, invece, necessario che l'intermediario provi di aver adempiuto nella loro effettività a tali obblighi, fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento e da ciò farne scaturire consapevoli scelte d'investimento (cfr., tra le tante, decisioni nn. 11, 34, 155 del 2017).

Inoltre, sempre questo Collegio ha già avuto modo in precedenti decisioni di osservare come la mera consegna del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e dei Fattori di rischio, non può far ritenere di per

sé assolto l'obbligo informativo gravante su un intermediario e ciò in quanto, “a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle “Informazioni su OICR aperti”, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d'Offerta sia “idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti” dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita a cura dell'emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a “servire al meglio l'interesse” degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l'interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di “accettare integralmente il contenuto del Prospetto” e “di aver preso visione dei fattori di rischio” possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario.” (v., in tal senso, decisioni n. 147 del 14 dicembre 2017; n. 111 del 16 novembre 2017; n. 34 del 3 agosto 2017).

2. Con riferimento, poi, alla profilatura della cliente, che ella contesta, risulta agli atti che alla stessa, in data 3 febbraio 2011, sia stato attribuito un profilo di rischio “medio-alto”. Tuttavia il questionario MIFID allegato dall'Intermediario e, come da dichiarazione di quest'ultimo, sottoscritto in pari data, attribuisce alla stessa un profilo di rischio “medio” ed un'esperienza finanziaria “media”. Peraltro, la data di sottoscrizione di tale questionario, inserita manualmente in calce, non risulta in verità di immediata comprensione ma non sembra essere, comunque, quella del 3 febbraio 2011. Ad ogni buon conto, da tale questionario emerge un grado di conoscenza di prodotti finanziari piuttosto buono, avendo la Ricorrente risposto negativamente solo alla domanda sulla conoscenza degli strumenti derivati e risultando altresì che studi

interessi e professione le abbiano consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario. Quanto all'obiettivo di investimento, la Ricorrente ha dichiarato di voler investire anche nel lungo termine (oltre 6 anni), al fine di ottenere la crescita del capitale nel medio lungo periodo pur accettando il rischio di perderlo in parte. Con riferimento poi all'esperienza, la Ricorrente ha risposto di aver già investito solo in azioni o fondi azionari e di effettuare meno di un'operazione finanziaria a trimestre. Ma, sul punto, non può non notarsi che dagli estratti delle movimentazioni del *dossier* titoli della Ricorrente prodotti in atti, relativi al periodo 30.06.2011 – 31.12.2016, non risultano in realtà investimenti azionari ulteriori e diversi dai titoli dell'odierno Resistente, avendo in precedenza la medesima, almeno per quanto attiene a tale *dossier*, effettuato solo investimenti in obbligazioni sempre emesse dal Resistente, ovvero in BTP. Alla luce delle risposte rese, l'Intermediario ha attribuito alla Ricorrente, come detto, un profilo di rischio "medio" ed un'esperienza finanziaria "media", dove tale profilo corrisponde ad un investitore che *"tollera solitamente una fluttuazione del portafoglio più elevata nel breve periodo ma che tende a ridursi nel lungo periodo"* e che predilige le opportunità di crescita offerte sia da strumenti di natura obbligazionaria sia, in misura minore, da quelli più rischiosi. La Ricorrente, come già esposto, contestando alcune delle risposte riportate nel descritto questionario, rileva che il prodotto finanziario oggetto delle sue doglianze era, in realtà, del tutto inadeguato rispetto alla sua reale situazione. Al riguardo, va detto che sugli intermediari grava in generale anche un obbligo di profilatura dei singoli prodotti, in quanto solo attribuendo una valutazione ad essi è possibile valutare in concreto se un dato strumento sia adeguato al profilo di rischio del cliente. La profilatura del prodotto si pone come necessario presupposto logico della valutazione di adeguatezza, in quanto l'Intermediario, in particolare nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, solo avendo preventivamente dato una valutazione al prodotto, e in particolare ai rischi ad esso sottesi, può valutare se lo stesso è adatto al profilo di rischio del cliente. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che, al momento della sottoscrizione in parola, l'Intermediario valutava formalmente come "medio" il rischio insito nelle proprie azioni il che, assumendo la correttezza delle risposte fornite dalla Ricorrente nel

questionario, lo poneva in linea con il profilo di rischio attribuito alla medesima. Tuttavia, detta valutazione fa emergere, a giudizio di questo Collegio, fondate perplessità legate al fatto che trattasi, comunque, di quote di capitale di rischio e anche di strumenti illiquidi, che espongono quindi il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli. La valutazione operata nel caso di specie appare ancor più criticabile e quantomeno fuorviante per il cliente in quanto essa risultava coincidente con il rischio (medio) che il medesimo intermediario attribuiva agli altri investimenti presenti nel portafoglio del Ricorrente (BTP, titoli di debito di uno Stato sovrano, nonché obbligazioni dell'Intermediario) che all'evidenza, avendo una scadenza preventivata e conferendo capitale di debito, sono tipicamente connaturati da minori elementi di rischiosità rispetto delle azioni. Si evidenzia, infine, che tra la documentazione periodicamente inviata alla Ricorrente, solo a partire dalla rendicontazione riferita al primo semestre 2016 si rileva, con riferimento alle azioni dell'Intermediario, oltre all'indicazione del rischio medio-alto, anche la dicitura "titolo illiquido". Né in relazione a tale valutazione appare convincente la giustificazione addotta dall'Intermediario secondo cui nel 2013, in considerazione dei tempi medi di smobilizzo non superiori a 90 giorni, fosse corretta la valutazione di rischio "medio" e che l'innalzamento del rischio a "medio-alto" fosse giustificabile solo a partire dal secondo semestre 2015, in occasione dell'adozione di una nuova *Policy* di riferimento. Invero, anche tale ultima valutazione del rischio non appare corretta a fronte del dato fornito dal medesimo intermediario secondo cui nessun ordine di vendita inserito successivamente all'8 luglio 2015 ha più trovato esecuzione. Una tale circostanza, infatti, appare elemento che avrebbe dovuto far innalzare il rischio del prodotto in maniera più consistente. Quanto alla valutazione di adeguatezza dell'operazione ed alla dimostrazione da parte dell'Intermediario di avervi provveduto, risulta prodotta dal medesimo esclusivamente la copia di una "Raccomandazione personalizzata" del 6 dicembre 2014, inviata alla Ricorrente contestualmente all'adesione all'aumento di capitale, ove la stessa raccomanda l'operazione di acquisto delle n. 334 azioni (nonché di euro 2.004,00 in obbligazioni) considerandola, sulla base delle informazioni fornite in sede di

profilatura, adeguata alla sua situazione personale e relativo profilo soggettivo (tra l'altro, pensionata ultrasettantenne).

3. Tutto quanto sopra configura, a giudizio di questo Collegio, violazioni afferenti alla fase genetica del rapporto d'investimento su cui si incentrano le doglianze di parte ricorrente, assorbenti rispetto alle doglianze riguardanti la mancata esecuzione della richiesta di vendita e sono già di per sé atte a far sorgere in capo alla Ricorrente medesimo il diritto a essere risarcita delle *“perdite subite dall’abbassamento del valore nominale del prezzo di vendita dalla data del € 24.04.2016 passato alla data del € 24.04.2016 ad € 7,50 in luogo di € 9,53 del 17.12.2015”* e invero ad oggi ulteriormente abbassatosi, con incremento dunque dell'ammontare del danno. A tale ultimo riguardo, dalla documentazione in atti si evince che in occasione dell'aumento di capitale 2014 le azioni sono state collocate al prezzo di euro 8,95 cadauna, pertanto, la Ricorrente, avendo ricevuto a conclusione dell'offerta n. 233 azioni, risulta aver investito complessivamente la somma di euro 2.085,35. La stessa va, pertanto, risarcita delle perdite subite per effetto dell'intervenuta riduzione di valore rispetto al prezzo di vendita. Al riguardo, si osserva che le azioni in discorso risultano attualmente negoziate sul MTF “HI-MTF”, ancorché con volumi di scambi assai ridotti. In proposito, questo Collegio in varie decisioni nei confronti del medesimo Intermediario (tra queste, decisioni n. 115 del 21 novembre 2017; n. 127 del 29 novembre 2017; n. 138 del 5 dicembre 2017; n. 150 del 14 dicembre 2017) ha ritenuto di assumere come valore presumibile di smobilizzo dei titoli quello a cui si sono conclusi gli ultimi contratti sul citato MTF. Al riguardo, avendo l'ultima asta sul titolo, effettuata il 9 febbraio 2018, portato alla chiusura di un contratto, per un totale di 300 azioni, cedute al prezzo di 6,00 euro cd. e applicando nel caso in esame il criterio della differenza tra il controvalore dell'acquisizione avvenuta il 6 dicembre 2014, di euro 2.085,35, che rivalutati trattandosi di debito di valore derivante da fattispecie risarcitoria, si attestano a euro 2.122,89, e l'importo di euro 1.398,00, corrispondente al valore attuale del medesimo pacchetto azionario assumendo che ciascuna azione valga 6,00 euro, si perviene ad un importo da risarcire pari a euro 724,89.

Gli interessi legali spettano sulla somma così liquidata dalla data della presente decisione.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso come in parte motiva, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 724,89 oltre agli interessi legali sulla somma così liquidata dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi